


MINISTERO DELLA DIFESA**Concorso interno, per esami, per l'ammissione di trenta allievi al primo anno del 192° corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2010-2011**


IL DIRETTORE GENERALE

PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTA** la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
- VISTA** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA** la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;



- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente approvazione del regolamento interno dell'Accademia aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTA** la legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, il quale



- prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere chiesti specifici requisiti psicofisici;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale - a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 - in particolare l'articolo 20, comma 3, il quale prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili;
- VISTO** il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
- VISTO** il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale;
- VISTO** il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- VISTO** il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53, recante le modalità di attribuzione all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti



dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

PARTE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Concorsi nelle Accademie delle Forze armate

1. Per ogni anno accademico potranno essere indetti, con specifici bandi, i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
 - a) Esercito:
 - 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;
 - c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
 - d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei bandi potranno essere previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari ed, eventualmente, di altre categorie di concorrenti.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di non emanare, revocare o annullare il presente e i predetti bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.


Articolo 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 potranno partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate negli specifici bandi di concorso. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti generali:



- a) avere un'età non inferiore ai diciassette anni e non superiore ai ventidue anni alla data indicata negli specifici bandi di concorso. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data indicata nello specifico bando di concorso. Il limite massimo di età è elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Tale elevazione del limite di età non troverà applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, il cui numero verrà indicato nello specifico bando di concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applicherà ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d);
 - b) essere cittadini italiani;
 - c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico indicato negli specifici bandi di concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
 - f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - g) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile) salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n.130, recante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla suddetta legge n. 230/1998.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), i concorrenti dovranno possedere anche i seguenti requisiti generali:
- a) essere in servizio nell'Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, allievo sergente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata di quattro anni, volontario in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso;
 - b) non aver superato alla data indicata nello specifico bando di concorso il ventiduesimo anno di età. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni;




- c) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o per insufficiente attitudine professionale o militare da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, che verranno indicati nello specifico bando di concorso, dovranno non essere stati dimessi per insufficiente attitudine al pilotaggio.
 4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno:
 - a) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, né in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
 - b) non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente.
 5. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti che potranno essere indicati, per particolari categorie di personale, negli specifici bandi di concorso.
 6. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché per esercitare l'attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalità di accertamento di detta idoneità, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto, saranno più dettagliatamente indicate negli specifici bandi di concorso.
 7. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata all'accertamento, anche successivo all'ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
 8. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) l'ammissione al corso dei vincitori sarà subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, oltre che del possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, anche dell'astensione dei comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa.
 9. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere a) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4, lettera b), dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo.
 10. Eccezione fatta per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti già alle armi sarà subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.


Articolo 3

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;



- c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
2. Lo svolgimento del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) prevederà le seguenti fasi:
- a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) prevederà le seguenti fasi:
- a) prova scritta di preselezione;
 - b) prova scritta di composizione italiana;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) prove di efficienza fisica.
4. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) prevederà le seguenti fasi:
- a) prova scritta di preselezione;
 - b) prova scritta di composizione italiana;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
 - e) prova facoltativa di informatica;
 - f) prova orale di lingua inglese;
 - g) prova orale di matematica;
 - h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
5. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) prevederà le seguenti fasi:
- a) prova scritta di preselezione;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) prova scritta di composizione italiana;
 - e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali;
 - f) prova orale;
 - g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - h) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.




6. Alle fasi concorsuali di cui sopra i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validità.
7. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al presente articolo.
8. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 4

Commissioni

1. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) saranno nominate, con successivi decreti:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - e) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - f) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
2. Per le prove e gli accertamenti del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) saranno nominate, con successivi decreti:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici.
3. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno nominate, con successivi decreti:
 - a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - b) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - c) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali;
 - f) la commissione per le prove di efficienza fisica.
4. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno nominate, con successivi decreti:
 - a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - b) la commissione per la prova scritta di composizione italiana;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - e) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie generali di merito.




5. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno nominate, con successivi decreti:
 - a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e per l'attribuzione del punteggio agli idonei al termine del tirocinio;
 - e) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.

Articolo 5

Accertamenti psicofisici


1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psico-fisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
 - b) apparato visivo:



- 1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
 - 2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle matassine colorate. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
 - c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare;
 - d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
 - 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
 - 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5;
 - b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90;
 - c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
 - 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti per i ruoli non naviganti.
6. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) statura non inferiore a:
 - 1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
 - 2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;



- b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia rifrattiva è ammessa esclusivamente la tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno produrre certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione ed avrà una validità semestrale. Dovrà, altresì, essere conforme allo schema che verrà successivamente allegato agli specifici bandi di concorso. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà la mancata ammissione del concorrente agli accertamenti psicofisici. I concorrenti affetti da deficit di G6PD, che saranno giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità allo schema che verrà successivamente allegato agli specifici bandi di concorso.
8. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri che verranno indicati nello specifico bando di concorso, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU).
9. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati idonei i concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di idoneità ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati idonei i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la verifica dell'idoneità sarà volta ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.



Articolo 6

Accertamenti attitudinali

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità che verranno indicati negli specifici bandi di concorso.

Articolo 7

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché degli eventuali ulteriori requisiti indicati negli specifici bandi di concorso, gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera b), fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonché il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b) la mancata iscrizione per l'anno accademico indicato negli specifici bandi di concorso presso le università.

I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.

5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza.



Articolo 8

Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove che saranno previste negli specifici bandi di concorso saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risultassero sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti negli specifici bandi di concorso, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta d'italiano. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente articolo 3, comma 2 e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti dallo specifico bando di concorso, né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.
4. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa, durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, nonché durante il tirocinio per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme se militari in servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione della difesa.

Articolo 9

Vincoli di servizio

1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa ovvero come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.



2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovrà essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.

Articolo 10

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
 - a) degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
 - b) dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali;
 - c) dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente;
 - d) dell'articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma ovvero dell'articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma/rafferma o graduati di truppa.
2. Negli specifici bandi di concorso saranno contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

Articolo 11

Trattamento economico degli allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente sono a carico dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo degli ufficiali di complemento, dai ruoli degli ufficiali in ferma prefissata, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri, dagli appuntati e carabinieri, nonché dal ruolo dei sergenti ovvero dalla categoria dei volontari di truppa delle Forze armate/Arma dei carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 12

Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante i corsi stessi.



Articolo 13


Nomine

1. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sarà conferita la qualifica di aspirante ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. La nomina a Sottotenente in servizio permanente decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante ufficiale.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati sarà obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godrà dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento sarà indicato negli specifici bandi di concorso.



Articolo 15

Rinvio alle disposizioni specifiche

1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalità ed i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalità di formazione delle graduatorie di merito, nonché disposizioni di dettaglio, si fa rinvio alla parte II del presente decreto.

PARTE II**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CONCORSO INTERNO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI AL PRIMO ANNO DELL'ACCADEMIA MILITARE DELL'ESERCITO****Articolo 16**

Posti a concorso

1. È indetto un concorso interno, per esami, per l'ammissione di 30 (trenta) allievi al primo anno del 192° corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2010-2011, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2. I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) 29 (ventinove) per le Armi ed i Corpi dell'Esercito come di seguito specificato:
 - 1) 23 (ventitré) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni (denominate Armi varie);
 - 2) 3 (tre) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - 3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli ingegneri;
 - 4) 2 (due) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato;
 - b) 1 (uno) per il corso del Corpo sanitario.
2. Il concorso di cui al precedente comma 1 è riservato al personale militare in servizio di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera a).
3. I militari a cui è riservato il concorso potranno chiedere di partecipare, in alternativa, o per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al citato comma 1, lettere a) e b).
4. Per i concorrenti per il posto di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione sarà confermata - per l'anno accademico 2010-2011 - anche per gli allievi dell'Accademia militare, la procedura concorsuale potrà subire solo per i concorrenti di cui al citato comma 1, lettera b), e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova di ammissione a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni della procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita comunicazione tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
5. I concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione soltanto l'ordine di preferita assegnazione a Armi e Corpi. Dette preferenze manifestate dai concorrenti potranno essere modificate entro la terza settimana di ammissione in Accademia, con apposita dichiarazione. Peraltro, l'assegnazione ai corsi e agli indirizzi di studio, laddove previsti, sarà stabilita, come indicato nel successivo articolo 27, comma 7, all'atto del completamento delle attività di




- ammissione alla frequenza del primo anno del 192° corso. L'assegnazione ai corsi potrà comunque essere diversa dalla preferenza espressa e sarà stabilita in funzione della specifica graduatoria finale, della preferenza espressa e delle esigenze di Forza armata. In tal senso, ciascun candidato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del corso assegnato.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie esigenze della Forza armata nel seguente modo:
 - a) gli ammessi ai corsi delle Armi varie, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato seguiranno un corso di laurea triennale in scienze strategiche e successivamente, in funzione dell'Arma o del Corpo, un corso di laurea magistrale in scienze strategiche negli indirizzi:
 - 1) politico-organizzativo;
 - 2) dei sistemi infrastrutturali;
 - 3) delle comunicazioni;
 - 4) logistico;
 - 5) economico - amministrativo;
 - b) l'ammesso al corso per il Corpo degli ingegneri seguirà un corso di laurea triennale in ingegneria e uno di laurea magistrale in ingegneria informatica;
 - c) l'ammesso al corso per il Corpo sanitario dell'Esercito frequenterà un corso di studi universitari finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in medicina veterinaria.
 7. L'Amministrazione della difesa si riserva di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi universitari sopra indicati, se sarà necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti adottati in proposito di concerto con il MIUR.
 8. Per quanto indicato nel precedente comma 6:
 - a) i concorrenti già laureati in ingegneria non potranno essere ammessi al corso del Corpo degli ingegneri;
 - b) i concorrenti già laureati in medicina veterinaria non potranno essere ammessi al corso del Corpo sanitario;
 - c) i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia avessero già sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.
 9. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o dei Corpi.

Articolo 17

Requisiti specifici di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 16 possono partecipare coloro che:
 - a) non abbiano superato alla data del 31 ottobre 2010 il ventiduesimo anno di età, cioè essere nati non prima del 31 ottobre 1988. Sono fatte salve le disposizioni relative all'elevazione del limite di età di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2009-2010 il titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c).
2. I concorrenti dovranno altresì possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere b) e d) e commi 2, 6 e 7.



Articolo 18

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) redatta in carta semplice. In particolare:
 - 1) i concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - 2) i concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) firmata per esteso dal militare. La mancanza di sottoscrizione comporterà l'esclusione dal concorso;
 - c) presentata, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio 2010, al Comando del reparto/ente di appartenenza. Questo provvederà a trasmettere al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari, viale Mezzetti 2, 06034 Foligno, le domande presentate, improrogabilmente entro tre giorni dalla data di assunzione a protocollo delle stesse, custodendone copia dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. La medesima procedura dovrà essere adottata anche dai militari impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unità dislocate in operazioni, che abbiano titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 16 del presente decreto. Per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando del reparto/ente ricevente.
2. Nella domanda il militare, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) i posti per i quali intende concorrere - in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B al presente decreto. Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), dovrà indicare l'ordine di preferita assegnazione alle Armi o Corpi (Armi varie, Arma trasporti e materiali, Corpo degli ingegneri, Corpo di amministrazione e di commissariato), contrassegnando con numerazione da 1 a 4 le apposite caselle contenute nel modello di domanda di cui al già citato allegato A al presente decreto. Il concorrente potrà modificare detto ordine di preferita assegnazione entro la terza settimana della frequenza del 192° corso. Pertanto, istanze prodotte a tal fine dal concorrente dopo tale periodo non saranno prese in considerazione;
 - c) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca);
 - d) il recapito del reparto/ente presso il quale presta servizio, dove riceverà tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico, impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo telegramma o fax (0742/342208) o e-mail casegraccascumil@ceselna.esercito.difesa.it ogni variazione al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;



- e) la propria posizione militare, con data di inizio del servizio, grado, denominazione ed indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio, nonché i periodi di servizio militare eventualmente svolti in precedenza. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda di cui alla precedente lettera d) e, se in congedo, al recapito che lo stesso avrà cura di comunicare al predetto Centro;
- f) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2009-2010. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne, a mezzo telegramma, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso;
- g) il proprio stato civile nonché l'eventuale prole a carico;
- h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non avere riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. La dichiarazione resa nella domanda dovrà comunque essere reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva, da sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto dell'ammissione in Accademia;
- l) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovrà allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza.
- m) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.

Articolo 19

Fasi del concorso


1. Il concorso di cui al precedente articolo 16, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, comma 2 del presente decreto. A tali fasi i concorrenti dovranno presentarsi in uniforme (solo per i militari in servizio). Le spese di missione e di viaggio dei concorrenti in servizio, di cui al precedente articolo 8, comma 3, saranno a carico del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.



Articolo 20

Prova scritta di selezione culturale

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla (predeterminata o libera) che avrà luogo, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - viale Mezzetti n. 2, Foligno, con inizio non prima delle 0930 dell'orario ufficiale, secondo il seguente calendario:
 - a) 23 febbraio 2010: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra A e I;
 - b) 24 febbraio 2010: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra J e Z.I concorrenti nel cui cognome compaia l'apostrofo, per individuare il gruppo di appartenenza, devono leggere il proprio cognome senza l'apostrofo.
2. Il 2 marzo 2010, alle 0930, potrà aver luogo un'eventuale sessione di recupero per quei concorrenti che non potranno presentarsi nel giorno previsto a causa di impedimenti di carattere operativo/addestrativo tempestivamente documentati dal loro Comando di Corpo al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito a mezzo fax (n. 0742/342208).
3. Eventuali variazioni del succitato calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 5 febbraio 2010, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale del 5 febbraio 2010 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
4. La prova, della durata di centoventi minuti, si svolgerà con le modalità e sui programmi di cui all'allegato C. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione culturale, sui siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti sui quali verterà la predetta prova.
5. In ciascuno dei turni di prova di cui al precedente comma 1 i concorrenti si dovranno presentare alle 0830 dell'orario ufficiale. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, i concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
6. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nel giorno previsto per sostenere la prova scritta di selezione culturale, muniti di documento d'identità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità. Alla eventuale sessione di recupero, invece, la presentazione dei concorrenti è subordinata a specifica convocazione che sarà effettuata solo nei casi indicati nel precedente comma 2.
7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
8. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo articolo 21, comma 1, la prova si intenderà superata dai candidati che conseguiranno la votazione minima di 18/30. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), provvederà a formare due distinte graduatorie - una per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b) - per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. Il punteggio conseguito in detta prova sarà inoltre utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 24 e 27.




9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro il ventesimo giorno dalla data di svolgimento della prova scritta di selezione culturale dovranno ritenere di non essere stati ammessi a sostenere le prove successive e pertanto di essere stati esclusi dal concorso. Essi potranno chiedere notizie circa l'esito della prova scritta di selezione culturale, dopo la data suindicata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012, 06/50231012), ovvero consultare i siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

Articolo 21

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 20, comma 8:
 - a) i primi 232 (duecentotrentadue) concorrenti per i posti a concorso per le Armi varie, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo di amministrazione e di commissariato e per il Corpo degli ingegneri;
 - b) i primi 8 (otto) concorrenti per il posto a concorso per il Corpo sanitario.Saranno inoltre ammessi i concorrenti che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile nelle graduatorie di merito.
I concorrenti convocati dovranno:
 - a) presentarsi indossando la tenuta ginnica;
 - b) produrre i documenti indicati nel successivo articolo 25, comma 1.
2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, contestualmente agli accertamenti psicofisici ed a quelli attitudinali di cui ai successivi articoli 22 e 23, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. La convocazione a dette prove ed accertamenti sarà comunicata dal predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a mezzo messaggio/lettera raccomandata, al Comando del reparto/ente di appartenenza, che dovrà notificarla al concorrente. Coloro che non riceveranno alcuna notifica dal proprio reparto/ente di appartenenza entro il 30 aprile 2010 dovranno ritenersi esclusi dal concorso. I concorrenti che saranno collocati in congedo per scadenza della rafferma prima dell'effettuazione delle citate prove, dovranno comunicare al predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari (anche a mezzo fax n.0742-342208) l'indirizzo esatto presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalità indicate nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b) e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinerà il giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato D al presente decreto, fino ad un massimo di 10 punti. Detto allegato contiene le disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortuni verificatisi prima dell'effettuazione degli esercizi.
4. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
 - a) verificherà la validità della certificazione di volta in volta prodotta dai concorrenti, redigendo per ciascuno un apposito verbale;



- b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi - dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi - secondo quanto previsto nei commi precedenti e redigerà il relativo verbale;
 - c) attribuirà ai concorrenti che hanno superato gli esercizi obbligatori e uno o entrambi degli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato D al presente decreto. Tale punteggio, che sarà comunicato seduta stante, concorrerà alla formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 24 e 27.
5. Il concorrente, regolarmente convocato, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.

Articolo 22

Disposizioni specifiche per gli accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei al termine delle prove di efficienza fisica, secondo quanto indicato nel precedente articolo 21, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), ad accertamenti psicofisici volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. Detti concorrenti dovranno produrre i documenti indicati nel successivo articolo 25, comma 1.
2. Per i concorrenti in servizio, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per ciascuno i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) psicologico/psichiatrico;
 - b) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze stupefacenti - anche saltuario od occasionale - nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope;
 - c) analisi delle urine con drug test;
 - d) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) creatininemia;
 - 4) transaminasemia (ALT-AST);
 - 5) trigliceridi e colesterolo;
 - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 7) eventuale verifica G6PD (metodo quantitativo).


La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

3. La commissione, per ciascun concorrente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, nonché della certificazione prodotta dal Dirigente del servizio sanitario o altro ufficiale medico del reparto ove il militare presta servizio - secondo il modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto - esprimerà il giudizio del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dell'Esercito e, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare;
 - b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione particolareggiata del motivo.



4. Per i concorrenti collocati in congedo - nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici - o sprovvisti di profilo sanitario si osserveranno le disposizioni di cui al precedente articolo 5, comma 3.
5. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 4, la commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per ciascun concorrente proveniente dal congedo i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) esame radiografico del torace in due proiezioni - al fine di escludere la sussistenza di patologie misconosciute che possono essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunità militare nella quale sarà nuovamente inserito - solo se il concorrente non produce il relativo referto, come indicato al successivo articolo 25, comma 1, lettera d) del bando. Il concorrente che dovesse essere sottoposto a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso secondo il modello riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - b) cardiologico con E.C.G.;
 - c) oculistico;
 - d) otorinolaringoiatrico;
 - e) psicologico/psichiatrico;
 - f) analisi delle urine con drug test;
 - g) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool, dell'uso di sostanze stupefacenti, anche saltuario od occasionale, nonché dell'utilizzo di sostanze psicotrope;
 - h) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) markers dell'epatite B e C;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) transaminasemia (ALT-AST);
 - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 7) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).

La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
6. La medesima commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente proveniente dal congedo e secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute nonché degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente articolo 5, comma 3, lettere a) e b). L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita medica e, seduta stante, verrà comunicato al concorrente l'esito della stessa sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - a) idoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione del profilo sanitario;
 - b) inidoneo all'ammissione all'Accademia militare, con indicazione particolareggiata del motivo.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 3 lettere a) e b) ed ai quali siano stati attribuiti i coefficienti indicati per ciascuna caratteristica somato-funzionale al precedente articolo 5, comma 8.
8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti non risultati in possesso degli specifici requisiti fisici previsti dalla vigente normativa in materia di idoneità al servizio militare.



9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause di esclusione di cui al precedente comma 8, la commissione rinverrà il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneità psicofisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 23.
10. In caso di positività del test di gravidanza di cui al successivo articolo 25, comma 1, lettera c) la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.
11. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
12. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Dette istanze potranno essere anticipate al predetto Centro a mezzo fax (n. 0742/342208). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente riceverà dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, apposita comunicazione telegrafica. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente riceverà comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneità psicofisica dei concorrenti di cui al precedente comma 12 - in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e), è definitivo e sarà comunicato ai concorrenti, per iscritto, seduta stante. Successivamente, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito provvederà a darne comunicazione al Comando del reparto/ente di appartenenza degli interessati. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà a definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Articolo 23

Disposizioni specifiche per gli accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, presso il predetto Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d), ad accertamenti attitudinali, finalizzati a valutarne le qualità attitudinali. Detti accertamenti consistranno in una serie di prove attitudinali ed in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso gli accertamenti attitudinali saranno valutate le potenzialità, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del concorrente, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore dell'Esercito.




2. Agli accertamenti di cui al presente articolo saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 22, comma 9.
3. I concorrenti di cui al precedente articolo 22, comma 12, invece, saranno sottoposti agli accertamenti di cui al presente articolo solo se verranno giudicati idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di inidoneità, che è definitivo e sarà comunicato seduta stante.
5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Pertanto, i concorrenti di cui al precedente comma 2 - ammessi a sostenere con riserva gli accertamenti di cui al presente articolo - se giudicati inidonei non saranno più sottoposti agli accertamenti psicofisici previsti dal precedente articolo 22, comma 9 ai fini dell'idoneità psicofisica.
6. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.

Articolo 24

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a), in due distinte graduatorie formate ai fini dell'ammissione alla prova orale del concorso.
2. Tali graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta di selezione culturale e di quelli riportati nelle prove di efficienza fisica.
3. Dei concorrenti idonei iscritti in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente comma 1, saranno convocati alla prova orale, che avrà luogo - presumibilmente a partire dalla seconda decade del mese di luglio 2010 - presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito:
 - a) i primi 87 (ottantasette) concorrenti aspiranti ai corsi per Armi varie, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo di amministrazione e di commissariato e per il Corpo degli ingegneri;
 - b) i primi 3 (tre) concorrenti aspiranti al corso per il Corpo sanitario.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, a parità di merito saranno preferiti i concorrenti che, nella domanda di partecipazione al concorso, hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui al programma riportato nel già citato allegato C al presente decreto.
6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
7. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 27.




8. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel già citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30.
9. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa sarà assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 27:
 - a) votazione da 0/30 a 17,999/30: punti 0;
 - b) votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
 - c) votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
 - d) votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
 - e) votazione da 27/30 a 30/30: punti 4.

Articolo 25

Documenti

1. I concorrenti convocati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, agli accertamenti sanitari ed a quelli attitudinali, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
 - a) certificazione medica, redatta dal Dirigente del servizio sanitario del reparto/ente di appartenenza e vistata dal Comandante di Corpo, secondo il modello riportato nel già citato allegato E al presente decreto, attestante il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato (se militare in servizio);
 - b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (se militari in congedo). Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2009 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2010. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso;
 - c) referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione dal concorso;
 - d) referto attestante eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, per coloro che sono stati sottoposti a tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate entro sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se militari in congedo);
 - e) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinerà l'esclusione dal concorso;
 - f) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD eseguito con metodo quantitativo ed effettuato da non oltre sei mesi presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate (se militari in congedo). Se il concorrente risulta affetto da deficit di G6PD dovrà produrre il certificato di cui al precedente articolo 5, comma 7, che dovrà essere conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto referto e dell'eventuale certificato di cui sopra determinerà l'esclusione dal concorso;



- g) dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami radiologici, conforme al citato allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto (solo se non forniti del relativo referto di cui alla precedente lettera d) del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
 - h) per i soli concorrenti affetti da deficit di G6PD, giudicati idonei agli accertamenti psicofisici con profilo sanitario 2AV, apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - i) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV.
2. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi in Accademia militare i vincitori del concorso dovranno consegnare:
- a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
 - b) scheda o libretto sanitario.
3. I medesimi dovranno, inoltre, sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria.
4. All'atto di ammissione ai corsi in Accademia militare i vincitori saranno cancellati dai ruoli di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10, comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi regolari dell'Accademia militare. Allo scopo, l'Accademia militare fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti ed il relativo ruolo di provenienza. Gli allievi provenienti dai Sergenti e dai volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo.
5. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che sono tenuti a frequentare, gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia militare, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la mancata iscrizione per l'anno accademico 2010-2011 presso le università.



Articolo 26

Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, comma 2. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà all'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale generale, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - b) un ufficiale, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro;
 - c) un ufficiale, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale;
 - d) un docente di materie letterarie, membro;
 - e) due docenti di matematica, membri;
 - f) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova scritta di selezione culturale e la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Capitano, ovvero, un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto a voto.
3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori in servizio permanente istruttori militari di educazione fisica, membri;
 - c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico.
4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c) sarà composta da:
 - a) un Colonnello medico in servizio permanente, presidente;
 - b) tre ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie, presidente;
 - b) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
 - c) un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
 - d) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia, nonché di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
6. La commissione per gli di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera e) sarà composta da:
 - a) un Brigadier generale medico in servizio permanente, presidente;
 - b) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.

Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4.



Articolo 27

Graduatoria di merito ed assegnazione ai corsi

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità al termine della prova orale di cui al precedente articolo 24 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4 comma 2, lettera a), nelle rispettive graduatorie generali di merito di ammissione al 192° corso.
2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione culturale, nella prova orale di matematica e dell'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. A parità di merito si terrà conto dei titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione al corso, di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente articolo 3, comma 2.
4. Le graduatorie, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli 1, comma 3, e 16, comma 9 del presente decreto, saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno dichiarati vincitori del concorso i primi:
 - a) 29 (ventinove) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per le Armi varie, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato;
 - b) 1 (uno) concorrenti idonei iscritti nella graduatoria di merito per gli aspiranti ai corsi per il Corpo sanitario.
5. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
6. I vincitori saranno ammessi - presumibilmente nell'ultima decade di agosto 2010 - alla frequenza del 192° corso presso l'Accademia militare dell'Esercito. Successivamente, potrà conseguire l'ammissione al predetto corso, secondo l'ordine delle graduatorie, un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinunciatari nei primi sei giorni di frequenza del corso. I vincitori di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine ai sensi del precedente articolo 7, comma 5 e, in caso di positività, saranno rinviati d'ufficio ed ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente articolo 2, comma 9.
7. Completata la fase di ammissione al corso non potendosi più procedere all'ammissione di ulteriori concorrenti idonei, la commissione esaminatrice provvederà ad assegnare gli allievi ai corsi ed ai relativi indirizzi di studio, laddove previsti fino a copertura dei posti a concorso indicati nell'articolo 16 del presente decreto, sulla base della posizione occupata da ciascuno nelle citate graduatorie, dell'ordine di preferita assegnazione nuovamente espressa durante la fase di ammissione e sulla base delle indicazioni fornite dallo Stato maggiore dell'Esercito, secondo le esigenze della Forza armata. Detti allievi saranno così assegnati:



- a) per i 30 (trenta) posti di cui al precedente comma 4, lettera a) del presente articolo:
- 1) 23 (ventitré) per il corso delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, denominate Armi varie;
 - 2) 3 (tre) per il corso dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
 - 3) 1 (uno) per il corso del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
 - 4) 2 (due) per il corso del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito;
- b) 1 (uno) per il corso del Corpo sanitario dell'Esercito per i posti di cui al precedente comma 4, lettera b) del presente articolo.
8. Stante la definitività dell'ammissione ai corsi, non sarà consentito il transito di un allievo a corso diverso da quello al quale è stato assegnato. Pertanto, il concorrente che non accetterà la suddetta assegnazione, sarà considerato rinunciario all'ammissione al corso e dimesso dall'istituto.
 9. Completata la fase di assegnazione ai corsi, come indicato nel precedente comma 7, i posti che in uno o più dei corsi rimarranno non ricoperti per qualsiasi motivo potranno essere portati in aumento a quelli disponibili nel corrispondente corso del concorso pubblico.
 10. L'assegnazione definitiva degli allievi ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 16 del presente decreto sarà approvata con decreto dirigenziale.
 11. Il decreto di assegnazione definitiva ai corsi sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 28

Disposizioni specifiche per l'accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 17, le attività indicate al precedente articolo 7 saranno svolte dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Articolo 29

Disposizioni varie

1. Gli ammessi all'Accademia acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre la ferma volontaria di cui al precedente articolo 9, comma 1 e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciari all'ammissione e rinvii dall'istituto.
2. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione ai corsi, dovranno inoltre sottoscrivere la dichiarazione di cui al precedente articolo 9, comma 2.
3. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi, oltre a curare la spedizione delle domande di partecipazione al concorso all'indirizzo indicato nel bando, dovranno:
 - a) segnalare al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - Segreteria concorsi Accademia e Scuole militari - gli eventuali casi di personale dichiarato idoneo all'avanzamento o che vi abbia rinunciato;
 - b) partecipare le eventuali comunicazioni pervenute e relative al concorso e consentire agli stessi di partecipare alle prove concorsuali, rilasciando loro i previsti documenti necessari per regolarizzare la posizione amministrativa e consentendo agli stessi di fruire della licenza straordinaria eventualmente spettante;
 - c) trasmettere, a richiesta del responsabile degli atti o del Comando dell'Accademia militare, la copia conforme dello stato di servizio o del foglio matricolare, rispettivamente, se ufficiali, sottufficiali e volontari in ferma o rafferma, e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione all'Accademia militare, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

Articolo 30

Disposizioni specifiche per il trattamento dei dati personali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, il responsabile del trattamento dei dati personali, ai fini del presente concorso, è il Comandante del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

